



R.G. TRIB. n. 22/21

P.A. n. 8/21

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma Teams, secondo le modalità previste dall'ordinanza del Presidente del Tribunale prot. 06197/21 del 15.11.2021, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del Dott. Walter Daldoss.

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 29.11.2021, la Procura Federale deferiva il Dott. Walter Daldoss innanzi al Tribunale Federale, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma I, secondo capoverso e comma II lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.), dell'art. 1, lett. b) Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, dell'art. 2 Reg. Vet. FISE e dell'art. 377 Reg. Generale FISE in tema di "Maltrattamenti", *"per avere questi colposamente omesso di vigilare sui propri cavalli, al fine di evitare nei loro confronti abusi e maltrattamenti"* nonché *"per avere omesso di denunciare i detti maltrattamenti, allorché se ne è avveduto con inescusabile ritardo"*;
- in particolare, al Deferito veniva contestato di essersi avveduto con colpevole ritardo dei maltrattamenti ai quali il Sig. Simonetti sottoponeva i cavalli di sua proprietà, sia non essendosi interessato alle loro condizioni, sia nel non aver denunciato per tempo tali pratiche illecite agli organi competenti, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 R.G.;
- a sostegno dell'incolpazione la Procura depositava sia gli atti del procedimento a carico del Sig. Simonetti, culminato con il provvedimento della Corte Federale d'Appello FISE del 21.12.2020, con cui si condannava il Sig. Simonetti per i maltrattamenti perpetrati ai danni degli equidi e si rimettevano gli atti alla Procura



Federale per verificare la rilevanza disciplinare delle condotte tenute dal Dott. Daldoss sia le dichiarazioni da questi rese durante l'audizione del 23.03.2021;

- in particolare, la Corte d'Appello Federale riteneva che le dichiarazioni del Sig. Elis Soulejmani (rese nel procedimento a carico del Sig. Simonetti) potessero essere pregiudizievoli per il Dott. Daldoss, laddove, dimostrando la presenza dello stesso nel corso dei maltrattamenti provavano la piena consapevolezza del Deferito circa l'omessa denuncia della pratica dello "sbarramento";
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 10 gennaio 2022 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 06197 del 15 novembre 2021) disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- il Deferito si costituiva con il patrocinio dell'avv. Monica Grazia Gnocchi con memoria trasmessa in data 07.01.2022 (alle ore 23.52) con la quale, oltre ad istanze istruttorie, si chiedeva dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 63.5 R.G., nel merito, in via principale, l'assoluzione del Deferito ed in subordine la sanzione minima;
- all'udienza del 10 gennaio 2022, comparivano da remoto per la Procura l'avv. Guido Saleppichi e il Deferito collegato dalla medesima postazione del proprio difensore avv. Monica Grazia Gnocchi;
- il Tribunale preliminarmente dava atto della tardività del deposito della memoria difensiva (avvenuta il 07.01.2022 alle h. 23.52) rispetto ai termini di cui all'art. 47 R.G. acquisendo tuttavia lo scritto difensivo per le difese e le conclusioni in essa contenute;
- ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria, il Tribunale invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni;
- la Procura chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione per un anno ex art. 6, lett. d) R.G. o di altra sanzione ritenuta di giustizia mentre la Difesa, dopo aver ribadito quanto già esposto nella propria memoria difensiva, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione preliminare e, nel merito, chiedeva l'assoluzione del Deferito;



- il Tribunale si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare.

Nella memoria difensiva depositata in violazione del termine di cui all'art. 47 R.G. ed acquisita dal Tribunale *"al fine di garantire il diritto di difesa del Deferito.. da intendersi quali conclusioni scritte"* la difesa contesta la violazione dei termini per le indagini e per l'esercizio dell'azione disciplinare eccependo l'improcedibilità e la conseguente estinzione del procedimento. Stando alla ricostruzione difensiva, difatti, la Procura *"..ha disatteso i termini per lo svolgimento e la conclusione delle indagini e ha, inoltre, omesso di procedere alla notifica dell'atto di deferimento all'incolpato entro il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 63.5 R.G. (art. 64.5 del previgente Regolamento di Giustizia)"*.

Dal punto di vista della scansione temporale, per fare chiarezza, occorre osservare come il procedimento sia stato iscritto nell'apposito registro a seguito della decisione del 21 dicembre 2020, con cui la Corte Federale d'Appello FISE, ha definito il procedimento iscritto al n. 7/2020 R.G. Trib. (P.A. 91/2019), a carico del Sig. Simonetti e del C.I. La Nuova Corte, e ha rimesso gli atti alla Procura Federale per verificare l'esperibilità dell'azione disciplinare nei confronti dell'odierno Deferito. Il successivo 23 marzo il Dott. Daldoss è stato sentito in qualità di indagato, sono stati acquisiti atti di altri procedimenti, anche *"su segnalazione dell'odierno Deferito"* (cfr. memoria difensiva in atti) ed in data 10 luglio 2021, la Procura Federale ha dichiarato concluse le indagini con atto trasmesso al Dott. Daldoss in data 16 luglio 2021. L'atto di deferimento è stato notificato solo il 29 novembre 2021, con grave e ingiustificato ritardo.

Dirimente, ad avviso del Tribunale, è la considerazione della natura dei termini coinvolti ma inconferente, da tal angolo visuale, è certamente il richiamo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 13/2021 e, in particolare, della natura perentoria dei termini in applicazione dell'orientamento interpretativo sull'art. 152, comma 2, c.p.c. della Corte di Cassazione.



Il Tribunale, in direzione costante, ritiene che i termini richiamati dall'art. 63, quinto comma, R.G. (*"Quando non deve disporre l'archiviazione il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento...assegnandogli un termine per presentare una memoria...Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di deferimento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine...esercita l'azione formulando l'incolpazione..."*) abbiano natura ordinatoria.

L'inconferenza del richiamo alla pronuncia n. 13/2021 risiede nel fatto che il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto di natura perentoria il termine di trenta giorni per la notifica del deferimento, indipendentemente dalla qualificazione operata in tal senso dai vari Regolamenti di Giustizia federali. La decisione del CGS ha ad oggetto l'art. 32 ter R.G. FIGC che, proprio come l'articolo 64, quinto comma, R.G. Fise, non attribuisce alcuna natura ai termini indicati. La norma FIGC, tuttavia, è stata interpretata in via analogica con l'art. 38, sesto comma, del medesimo regolamento che prevede la natura perentoria dei termini previsti dal codice in assenza di indicazioni contrarie. Trasponendo il discorso nell'ambito del Regolamento di giustizia Fise, si giungerebbe ad un'interpretazione diametralmente opposta: l'art. 33, primo comma, difatti, espressamente statuisce che *"Salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente regolamento sono da intendersi come ordinatori"*.

Oltre alla *littera legis*, come ripetutamente affermato dal Tribunale (*ex plurimis* R.G. 38/20), alla luce del principio generale dell'ordinamento sulla tassatività delle sanzioni processuali, in assenza di espressa disposizione di perentorietà, i termini sono da considerarsi ordinatori ed il loro decorso, dunque, non incide sulla potestà sanzionatoria. Applicando detto principio al caso concreto, l'esame del compendio normativo non consente di rintracciare una disposizione che espressamente ricollegli un effetto estintivo (o decadenziale) alla mancata osservanza del termine di cui all'art. 64, quinto comma,



R.G. Fise, dovendosene confermare, così, la natura ordinatoria. L'eccezione difensiva, pertanto, deve essere rigettata.

Nel merito.

L'odierno procedimento scaturisce dalla trasmissione degli atti da parte della Corte federale d'appello che, nell'ambito del procedimento n. 7/20 RG CAF (91/19 RG PA) a carico del Sig. Elia Matteo Simonetti per aver esercitato abusi sui cavalli mediante la pratica dello sbarramento. A sostegno del deferimento la Procura allegava le dichiarazioni rese da numerosi testimoni, tra i quali un dipendente dell'odierno Deferito, Sig. Soulejmani dalle cui dichiarazioni deriva la tesi della illiceità delle condotte del Dott. Daldoss. Il testimone, difatti, ha dichiarato di aver visto in due occasioni il sig. Simonetti sbarrare i cavalli del Dott. Daldoss: la prima nella primavera-estate di due anni prima allorquando passò dal circolo La Nuova Corte per recarsi verso Cervia dove si sarebbe svolto un concorso, la seconda presso il circolo di Caldonazzo "Corte Trap". Dopodichè, come dichiarato dal Sig. Sulejmani, Daldoss non volle più che si facesse lo sbarramento. A domanda il testimone rispondeva che *"..Presso La Nuova Corte ho visto il sig. Simonetti nascondersi dietro i pilieri e alzare la barriera di un cavallo montato da altro cavaliere, del quale non conosco il nome. Qui a Caldonazzo il cavallo era stato montato dal Daldoss e lo sbarramento è avvenuto con le stesse modalità, ma il Daldoss, dopo la prima volta, aveva detto che non voleva più fare lo sbarramento. L'episodio di Caldonazzo è avvenuto circa 2-3 mesi dopo il precedente"*. Il Deferito veniva ascoltato come indagato il 23 marzo 2021. Con riferimento agli episodi riferiti dal teste Sulejmani, il primo avvenuto presso il centro ippico La nuova Corte e il secondo presso il maneggio dello stesso Daldoss a Caldonazzo, il Deferito specifica di non essere stato presente al primo episodio, avvenuto nel mentre i cavalli erano in viaggio verso Cervia, mentre con riferimento al secondo episodio, riferisce che *"durante un mio allenamento con Simonetti, lo stesso metteva per terra una stellina e mi diceva di saltare. Ero stranito perché non capivo perché mi facessi saltare così basso. Mentre saltavo mi sono reso conto che alzava leggermente la sbarra. A quel punto che si spiegazioni e mi disse che era per tenere*



attento il cavallo. In quel momento capì e iniziai a farmi seguire da altri istruttori perché non ero assolutamente d'accordo con quel tipo di lavoro. Al riguardo, preciso di non aver avuto mai contezza, prima dell'accaduto, di cosa fosse lo sbarramento. Solo nella seconda occasione, pur non sapendo qualificare la fattispecie come sbarramento, non condividendo tale metodo di allenamento, ho allontanato il Sig. Simonetti. Preciso altresì che, nel periodo in cui ho avuto rapporti con il Sig. Simonetti, i cavalli erano affidati ed egli li allenava seguendo in autonomia i metodi che riteneva opportuni, senza concordarli prima con me." Negli atti investigativi a sostegno del deferimento si rinviene altresì l'acquisizione della segnalazione del C.R. Emilia Romagna del 12 novembre 2019, contenente una denuncia querela presentata dal Dott. Daldoss e nella quale il medesimo riferisce di praticare l'equitazione "da decenni, avendo la disponibilità di un maneggio e di una scuderia nella quale tiene diversi cavalli presso la propria abitazione in Caldonazzo", aggiungendo che la sua pratica sportiva raggiunge il livello agonistico dilettantistico. Orbene, le contestazioni mosse dalla Procura Federale sono due. La prima è legata alla violazione dell'art. 377 del Regolamento Generale FISE, ove, in tema di "Maltrattamenti", si precisa che "Per evitare comportamenti cui consegua abuso o maltrattamento è necessario adottare ogni idonea attenzione nel corso delle attività di addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, trasporto, scuderizzazione, e comunque in qualsiasi altra situazione". Il riferimento, chiaramente, è ai maltrattamenti subiti dai cavalli affidati dal Deferito al Simonetti e sui quali questi praticava lo sbarramento prima della gara (con particolare riferimento a quanto riferito dal testimone Sulejmani). Si tratta di una disposizione che impone l'intrinseco dovere di tenersi informati circa le condizioni ed i metodi di allenamento dei cavalli, proprio al fine di evitare abusi o maltrattamenti, dei quali, pertanto, deve essere ritenuto responsabile anche il tesserato che negligenemente si sia disinteressato dell'equide. La Procura ritiene che il Deferito si sia avveduto con colpevole ritardo dei maltrattamenti ai quali il Sig. Simonetti sottoponeva gli animali, non essendosi diligentemente interessato alle loro condizioni.



Da tal punto di vista non pare possano muoversi contestazioni al Deferito. Non può raggiungersi neanche quel “confortevole convincimento” dell’organo giudicante circa l’omissione di vigilanza. Difatti il Dott. Daldoss aveva affidato la preparazione agonistica propria e di alcuni suoi cavalli al Sig. Simonetti facendo legittimo affidamento sulla professionalità, preparazione tecnica e correttezza di un cavaliere professionista con un prestigioso curriculum sportivo nell’ambito di un centro ippico affiliato. D’altra parte non vi sarebbe neanche la dimostrazione che i cavalli di Daldoss avessero carenze nell’allenamento o presentassero segni di maltrattamenti. Di diverso avviso, invece, è il Tribunale laddove si contesta al Deferito di aver omesso di denunciare l’illecito commesso dal Simonetti, con riferimento all’episodio di Caldonazzo, rispetto al quale era coinvolto in prima persona essendo lui stesso in sella al cavallo. Come correttamente sostiene la Procura, l’art. 3 R.G. impone ai tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, di farne denuncia. Non è, del resto, credibile, che un soggetto che pratica il mondo dell’equitazione da decenni, come dallo stesso dichiarato, non fosse a conoscenza della pratica dello “sbarramento” e della sua contrarietà ai principi cardine dell’ordinamento sportivo equestre. Da tal punto di vista il convincimento del Tribunale è in linea con il costante insegnamento delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport laddove statuisce che “....il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio” (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016, 34/2016 e 93/2017). Detto grado di prova, in relazione alla contestazione residua, è certamente raggiunto. Difatti, non può ritenersi credibile che un cavaliere con l’esperienza del Dott. Daldoss, da decenni inserito nel contesto dell’equitazione, non fosse a conoscenza di cosa fosse lo sbarramento. Laddove fosse vero che ignorasse l’esistenza di detta pratica illecita, si tratterebbe di una ignoranza sintomo di inescusabile negligenza. In considerazione della sua esperienza e dei ruoli ricoperti, infatti, il Dott. Daldoss era tenuto a conoscere e rispettare la normativa federale, che, nel caso specifico, costituisce il parametro di



comportamento la cui ignoranza colposa imputabile al Deferito che, tuttavia, nondimeno ha ammesso di averne immediatamente percepito la contrarietà all'ordinamento. Se, pertanto, per un verso non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare la partecipazione psicologica del Sig. Daldoss all'ideazione e all'esecuzione dell'illecito è certamente provato che, a cose fatte, egli abbia omesso di denunciare un fatto del quale aveva percepito *ab imo pectore* la contrarietà ai principi dell'ordinamento federale.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento del deferimento depositato dalla Procura Federale,

APPLICA

al Dott. Walter Daldoss la sanzione della sospensione di cui all'art. 6.1.IV R.G. per mesi sei.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 7 febbraio 2022.

Presidente: Avv. Valentina Mazzotta

Componente: Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: Avv. Pierfrancesco Viti